

RAPPORTO DI MINORANZA

della Commissione speciale in materia tributaria
sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria
del 26 aprile 1994

INDICE / SOMMARIO DEL RAPPORTO

1.	CONSIDERAZIONI GENERALI	pag.	3
1.1	E' necessario diminuire realmente la pressione fiscale nel nostro Cantone	pag.	3
1.2	Revisione della LT: quali margini finanziari?	pag.	4
1.3	Sintesi degli emendamenti proposti	pag.	6
2.	MODIFICHE RIGUARDANTI L'IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE	pag.	7
2.1	Aumento da 5 a 10 mila franchi del limite massimo di deduzione per le liberalità a persone giuridiche esentate in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità	pag.	7
2.2	Aumento della deduzione per figli e persone a carico	pag.	7
2.3	Nuova scala delle aliquote per l'imposta sul reddito	pag.	8
2.4	Una differente imposizione dei guadagni derivanti da lotterie, concorsi, ecc.	pag.	11
2.5	Correzione della progressione a freddo dell'imposta sulla sostanza	pag.	12
2.6	Mantenimento fino al 2001 della deduzione dal valore locativo delle abitazioni primarie dell'1% del valore di stima, ma al massimo fr. 3'000.-	pag.	13

2.7	Mantenimento fino al 2001 del principio dell'imposizione attenuata al 50% delle azioni di società ticinesi	pag. 13
3.	MODIFICHE RIGUARDANTI L'IMPOSIZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE	pag. 14
3.1	Sgravi di imposta a favore di nuove aziende che servono gli interessi economici del Cantone	pag. 14
3.2	Aumento del limite massimo di deduzione per le liberalità a persone giuridiche esentate in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità	pag. 15
3.3	Entrata in vigore immediata dell'aliquota proporzionale unica del 12%	pag. 15
4.	MODIFICHE RIGUARDANTI L'IMPOSIZIONE DI SUCCESSIONI E DONAZIONI	pag. 17
4.1	L'indicizzazione dei valori imponibili a cui si applicano le aliquote dell'imposta di successione e donazione	pag. 17
4.2	Adeguamento dei limiti di esenzione	pag. 18
5.	CONCLUSIONI	pag. 18
	Proposte di emendamento	pag. 20

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1 E' necessario diminuire realmente la pressione fiscale nel nostro Cantone

La riforma della legge tributaria, così come uscita dai lavori commissionali, di fatto mantiene globalmente inalterata la pressione fiscale, in quanto si limita a occupare lo spazio lasciato dallo sconto del 5% di cui le persone fisiche avevano beneficiato tra il 1989 e il 1992.

Ma il margine di manovra (34 milioni ca.) viene solo in parte usato per sgravi a favore delle persone fisiche; pertanto quest'ultime, rispetto all'inizio dell'attuale legislatura e considerata la fine dello sconto fiscale del 5%, si vedono aumentare le imposte.

La minoranza della Commissione, conformemente agli impegni presi nei confronti dei suoi elettori, propone invece di diminuire realmente la pressione fiscale non limitandosi a compensare la caduta dello sconto del 5%.

Una vacca non si può solo mungerla, occorre anche foraggiarla altrimenti si ammala; la stessa cosa vale per i contribuenti: non si possono solo spremere alla stregua di un limone, altrimenti emigrano verso lidi fiscali più accoglienti, occultano capitali, lavorano e fanno lavorare in nero per evitare di pagare le imposte alimentando il fenomeno della cosiddetta "economia sommersa"; oppure smettono di lavorare, perdono incentivo e stimolo perché hanno l'impressione di lavorare per lo Stato, ossia per pagare le imposte e viene così ad incrinarsi un rapporto di fiducia e di collaborazione reciproca che è indispensabile in ogni paese che vuol rimanere economicamente sano.

Riassunto delle puntate precedenti

A livello politico si parla ormai da parecchi anni della necessità di una riforma totale della legge tributaria. In attesa di por mano alla revisione generale della LT, il Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato introdusse uno sgravio fiscale a favore delle persone fisiche per il periodo 1989-1991, poi rinnovato per il 1992. Nel giugno 1992 il Consiglio di Stato presentò un pacchetto fiscale col quale proponeva sgravi fiscali per 20 milioni di franchi (successioni, deduzioni per famiglie e altre piccole modifiche) accompagnati tuttavia da un aumento della tassa di circolazione che avrebbe portato 10 milioni in più nelle casse del Cantone. Saldo dell'operazione: 10 milioni di sgravi. Il pacchetto fiscale non ebbe successo in quanto il Consiglio di Stato si irrigidì nel non volerlo scindere in due, separando gli sgravi dagli aggravii. Questa intransigenza del Governo portò alla presentazione di un'iniziativa parlamentare sottoscritta da 40 deputati che chiedevano di procedere agli sgravi fiscali per le persone fisiche, aggiungendo sgravi per le aziende ed escludendo un aumento delle tasse di circolazione. Nella sostanza oggi possiamo dire che il Governo col suo comportamento di allora ci ha fatto perdere 2 anni per niente, perché ora col suo messaggio accoglie e viene a proporci nella sostanza quello che chiedevano i 40 parlamentari con la loro iniziativa elaborata. Occorre tuttavia precisare che nel 1993 e nel 1994, caduto senza essere ulteriormente prorogato lo sconto fiscale del 5%, il contribuente ticinese ha pagato al fisco cantonale 30 milioni di franchi in più all'anno che ora chiediamo di compensare attraverso la riduzione delle aliquote.

Quale autonomia per i Cantoni?

Questa revisione è resa necessaria per adeguare la nostra LT alla LIFD e alla LAID. Non serve a molto ribadire che molte aspettative riposte nella legge federale sull'armonizzazione sono andate deluse in quanto determinati problemi non sono stati risolti e il tutto si è tradotto in una notevole perdita di autonomia da parte dei cantoni. Ci preme piuttosto sottolineare che, non prevedendo la LAID disposizioni in materia di

aliquote (art. 1), la concorrenza fiscale intercantonale giocherà un ruolo sempre più importante, dato che ai cantoni è lasciata totale autonomia circa la determinazione delle aliquote. Infatti se per il "come" è Berna a fissare le regole del gioco, per il "quanto" invece è Bellinzona a stabilire il livello della pressione fiscale.

E' in questo ambito che, al di là del lavoro di adeguamento tecnico-formale svolto con grande professionalità dall'ACC, si devono fare scelte "coraggiose", che per la minoranza commissionale devono tradursi in un ampliamento del margine di manovra da destinare a questa riforma.

1.2 Revisione della LT: quali margini finanziari?

Non condividiamo i limiti finanziari, che si vogliono imperativi, entro i quali deve muoversi questa riforma. Nell'ambito di una revisione totale della LT ci si dovrebbe innanzitutto chiedere quali sono le esigenze che si pongono in materia fiscale, tenendo ben presente che determinati sgravi "mirati" portano a un recupero di gettito attraverso il rafforzamento del substrato fiscale e che quindi le implicazioni di carattere finanziario vanno valutate sul medio-lungo termine.

Misure quali l'abolizione dell'imposta di successione e donazione tra coniugi o la riduzione dell'imposizione delle persone giuridiche sono da considerare dei veri e propri investimenti, in quanto ridaranno un po' di competitività al nostro ordinamento fiscale, porteranno nuovi contribuenti e ne faranno "scappare" meno.

Occorre comprendere che oggi, in un mondo caratterizzato dalla globalizzazione dei mercati, in cui le distanze non costituiscono più un problema, e telefoni, fax, computer, autostrade ed aerei ci permettono di essere in forme differenti in pochissimo tempo in ogni parte del pianeta, anche il mercato fiscale è un mercato e come tale è sottoposto alle sane regole della concorrenza. E chi, come noi, è chiamato ad elaborare o a modificare gli strumenti legislativi tributarî, non può non tenerne conto; se perdessimo ulteriormente in competitività fiscale intercantonale e frapponessimo altri ostacoli all'arrivo di nuovi contribuenti, verrebbero a mancare i "pagatori di imposta" e quindi verrebbero a mancare o comunque a farsi scarsi i mezzi finanziari per garantire le conquiste sociali.

Fiscalità e socialità non sono in contrasto. Una fiscalità moderata e non disincentivante favorisce il lavoro, stimola la produzione di ricchezza, senza la quale il prelievo fiscale non sarebbe possibile. La ricchezza prima di essere ridistribuita deve venir prodotta; e per produrla occorrono condizioni quadro, e fra queste quelle fiscali, incentivanti ed attrattive.

Conseguenze finanziarie a breve termine

Le conseguenze finanziarie di certe modifiche vengono relativizzate se espresse percentualmente; 35 milioni equivalgono a ca. il 3% dei mezzi che la legge tributaria permette di raccogliere (Consuntivo '93 = 1,1 mrd) . E se consideriamo il totale delle entrate correnti (Consuntivo '93 = 2 mrd) scendiamo all'1,75%!

La situazione finanziaria del Cantone è fonte di preoccupazione per tutte le forze politiche ma gli scriventi commissari ritengono che si debba innanzitutto intervenire sul fronte del contenimento delle uscite. I timidi segnali, che pur si intravedono tra le cifre del Consuntivo '93, non sono sufficienti.

La minoranza della Commissione reputa pertanto possibile e finanziariamente sopportabile quantomeno raddoppiare, rispetto a quanto proposto dalla maggioranza, il "costo" a breve di questa revisione.

Tabella 1

**CONSEGUENZE FINANZIARIE A BREVE TERMINE DELLA NUOVA LT (IN MIO. FRANCHI)
CONSIDERATO LO SCONTO FISCALE DEL 5%.**

	Messaggio		Rapporto maggioranza		Totale 1		Rapporto minoranza		Totale	
	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
FINE SCONTO 5%	30				30				30	
Persone fisiche										
Abrogazione deduzioni	66,0				66,0			7,2	58,8	
Nuove deduzioni		23,0		6,2		29,2				29,2
Nuove aliquote		49,0				49,0		30,0		79,0
Successioni e donazioni		3,3		5,7		9,0		3,7		12,7
Persone giuridiche										
Deducibilità delle imposte dall'utile		41,0				41,0				41,0
Aliquota proporzionale unica	21,0		8,5		29,5			8,5	21,0	
Corporazioni diritto pubblico		2,0				2,0				2,0
Totali	117,0	118,3	8,5	11,9	125,5	130,2		49,4	109,8	163,9
Minori introiti con la nuova LT						4,7				54,1

1.3 Sintesi degli emendamenti proposti

Desideriamo premettere che alcuni di questi emendamenti sono stati discussi, anche su proposta di colleghi della maggioranza, durante i lavori commissionali, ma non hanno trovato il consenso necessario; segnatamente la proposta avanzata dal gruppo PPD per aumentare da 5'000.- a 10'000.- franchi il limite massimo di deduzione per le liberalità a persone giuridiche esentate in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità.

Persone fisiche (imposta sul reddito e sulla sostanza)

La minoranza della Commissione ritiene che lo spazio lasciato libero dalla caduta dello sconto del 5% sia da compensare interamente nell'ambito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Chi scrive non contesta la scelta di fondo di confermare in Ticino una fiscalità ad indirizzo sociale, ma ritiene prioritario intervenire a favore di quelle categorie di reddito che risentono e soffrono maggiormente della forte progressione della curva delle aliquote e che risultano eccessivamente penalizzate nel confronto intercantonale. Pertanto si propone l'attenuazione della scala delle aliquote con particolare attenzione al ceto medio.

In via subordinata, proponiamo un aumento della deduzione per figli di 500.- franchi.

Altre modifiche a favore delle persone fisiche sono l'aumento del limite massimo di deduzione per le liberalità a persone giuridiche esentate in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità, una riduzione dell'imposizione dei guadagni derivanti dalle lotterie e da manifestazioni analoghe, la correzione della progressione a freddo dell'imposta sulla sostanza. Infine chiediamo il mantenimento fino al 2001 della deduzione dal valore locativo delle abitazioni primarie (1% del valore di stima, ma al massimo fr. 3000.-) e dell'imponibilità attenuata (al 50%) delle azioni di società ticinesi. Il costo complessivo di queste proposte ammonta a ca. 32 milioni.

Persone giuridiche

Nel contesto fiscale elvetico il Ticino penalizza fortemente le aziende. Siamo allo scomodo terzo posto fra i cantoni svizzeri e nel Canton Zugo si paga meno della metà rispetto a quanto si paga da noi.

La minoranza della Commissione ritiene oltremodo opportuno riavvicinarsi alla media svizzera e pertanto, opponendosi al rinvio ipotizzato dalla maggioranza, auspica la messa in vigore immediata dell'aliquota proporzionale unica del 12%, così come proposto del resto dal Governo (costo 8,5 milioni).

Inoltre proponiamo l'introduzione della possibilità di concedere agevolazioni fiscali a favore di nuove aziende che servono gli interessi economici del Cantone e l'aumento del limite massimo di deduzione per le liberalità a enti di pubblica utilità.

Imposta di successione e donazione

Soltanto nell'ambito delle imposte di successione e donazione la maggioranza commissionale sembra aver capito che "non tutti gli sgravi vengono per nuocere". L'abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni fra coniugi, quale parziale accoglimento dell'iniziativa dei 40, è un investimento che permetterà di rafforzare il nostro substrato fiscale.

La minoranza della Commissione propone comunque due modifiche minori quali l'indicizzazione dei valori imponibili a cui si applicano le aliquote dell'imposta di successione e donazione e l'adeguamento dei limiti di esenzione al rincaro intervenuto (costo 3,7 milioni).

2. MODIFICHE RIGUARDANTI L'IMPOSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE

2.1 Aumento da 5 a 10 mila franchi del limite massimo di deduzione per le liberalità a persone giuridiche esentate in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 32)

Si tratta di permettere ai contribuenti, persone fisiche, di dedurre i versamenti, fino a 10'000.- franchi, che essi effettuano a favore di persone giuridiche esentate in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità.

Chi scrive saluta con favore questo tipo di deduzione, in quanto essa dovrebbe facilitare ad esempio l'attività di quelle associazioni di volontariato operanti nella società civile che, coinvolgendo i privati cittadini, aiutano il prossimo con spirito di solidarietà.

Queste associazioni sono complementari all'intervento dello Stato che è e deve rimanere sussidiario.

Il costo dell'operazione, ammesso che di costo si possa parlare, è difficilmente valutabile; infatti non si può prevedere quanti contribuenti faranno uso della possibilità di dedurre 10 mila franchi anziché 5 mila franchi. D'altra parte, considerando come il Consiglio di Stato stimi in 0,5 milioni la probabile perdita di gettito dovuta all'introduzione di questa nuova deduzione che sempre il Consiglio di Stato propone con un massimo di fr. 5'000.-, si può ragionevolmente ritenere che l'aumento della deduzione potrà costare attorno ai **0,1 milioni** di franchi. Infatti ricordiamo che questi importi, per poter venir dedotti dalla dichiarazione fiscale, vanno prima versati a persone giuridiche che perseguono scopi di pubblica utilità... e la cosa non è così evidente... Un costo veramente minimo quindi, per una proposta che vuol essere un segnale di apprezzamento rivolto alle associazioni attive nel volontariato e più in generale nel privato sociale.

2.2 Aumento della deduzione per figli e persone a carico (art. 34)

Nel suo messaggio il Consiglio di Stato propone di portare la deduzione per figli e persone a carico a 4'800.- franchi. La maggioranza della Commissione propone di portare la deduzione a 5'300.- franchi.

La minoranza della Commissione *in via subordinata, ossia se la scala delle aliquote proposta con l'emendamento all'art. 35 cpv. 1 e 2 non venisse accolta*, propone l'aumento di questa deduzione a 5'800.- franchi, riprendendo così una proposta - mai concretizzata formalmente - del gruppo PPD.

Pur preferendo una riduzione del carico fiscale attraverso una modifica della scala delle aliquote in quanto in questo modo tutti i contribuenti ne beneficiano, riteniamo che, seppur solo parzialmente, l'obiettivo di un contenimento della pressione fiscale possa essere raggiunto anche per mezzo della misura che ora proponiamo. Questa deduzione ha il pregio di favorire la politica di sostegno alla famiglia, che è l'entità sociale più fragile e sensibile di fronte all'imposizione tributaria, e quindi più meritevole di protezione.

Ci auguriamo di raccogliere con questo emendamento l'appoggio di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, in particolare di quelle che riconoscono da sempre alla famiglia una funzione ed un ruolo fondamentale nella società.

Il costo di questa operazione è di circa **3,5 milioni** di minor gettito per le casse del Cantone. Nell'anno mondiale dedicato alla famiglia questo concreto gesto assumerebbe un significato simbolico importante.

2.3 Nuova scala delle aliquote per l'imposta sul reddito (art. 35)

Con questo emendamento la minoranza commissionale propone una nuova scala delle aliquote per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. In altre parole chiediamo di ridurre l'imposta sul reddito ai contribuenti ticinesi di circa 25 milioni (1,20% del totale delle entrate del Cantone). Questo essenzialmente per i seguenti motivi:

1. occorre dare maggior consistenza alla riforma della legge tributaria che - considerata la decadenza dello sconto fiscale del 5% - prevede di fatto un aumento del carico fiscale per le persone fisiche, di 20,5 milioni nella proposta governativa, rispettivamente di 8,8 milioni in quella della maggioranza commissionale;
2. è opportuno ridurre le imposte ai ticinesi in particolare a quelli compresi nella fascia del cosiddetto ceto medio, vera spina dorsale del substrato fiscale ticinese, penalizzato dalla forte progressione delle aliquote fiscali; il ceto medio, ricordiamolo, non riceve sussidi, non guadagna cifre esorbitanti e paga molte imposte;
3. così facendo si potrà compensare totalmente la caduta dello sconto fiscale del 5%, avvenuta nel 1993, nell'ambito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
4. è necessario mantenere le promesse fatte da tutte le forze politiche (PLR, PPD, Lega, UDC) esclusa la sinistra, alla vigilia delle ultime elezioni cantonali del 1991;
5. bisogna accrescere la competitività fiscale ticinese nel confronto con gli altri cantoni svizzeri, avvicinando le aliquote d'imposta ticinesi a quelle dei cantoni fiscalmente più attrattivi.

Persone fisiche dimenticate

Nel messaggio del Consiglio di Stato e nel rapporto di maggioranza le persone fisiche, fatta salva una diminuzione rispettivamente l'abolizione dell'anacronistica imposta sulle successioni e donazioni fra coniugi, ed un modesto aumento della deduzione per i figli e le persone a carico, sono semplicemente dimenticate. Noi non siamo d'accordo. Alla vigilia delle elezioni cantonali del 1991 (ma questo è un vizio di lunga data che caratterizza in particolare i partiti storici) tutte le forze politiche ticinesi avevano promesso sgravi fiscali in favore anche delle persone fisiche ossia dei contribuenti ticinesi. Queste promesse erano contenute in numerose prese di posizione ma in particolare nei programmi elettorali: nelle tesi del PLR e nel rapporto Padlina del PPD. Entrambi questi documenti ribadivano la necessità di sgravare il ceto medio e parlavano espressamente di riduzione delle aliquote e della pressione fiscale.

Questi due partiti promettevano di farsi paladini (come del resto facevano Lega e UDC) degli interessi dei contribuenti ticinesi ed in particolare di quelli del ceto medio. Passata la festa, gabbato lo santo? Vedremo.

In ogni caso, se questo emendamento non venisse accolto, è matematicamente certo che nel corso di questa legislatura (1991-1995) la pressione fiscale a carico delle persone fisiche verrebbe aumentata e questo in assoluto contrasto con le chiare promesse di sgravio fatte da PLR e PPD in campagna elettorale nel 1991.

Ceto medio tartassato

Riassumendo i dati sulla stratificazione dell'imposta cantonale sul reddito delle persone fisiche per scaglioni (allegato 1), la seguente tabella mostra molto chiaramente l'apporto dato al gettito globale da ogni categoria.

Tabella 2

Scaglioni di reddito imponibile (in fr.)	Numero dei casi	Reddito lordo (in mio di fr.)	Reddito imponibile (in mio di fr.)	Gettito imposta sul reddito (in mio di fr.)	Cumulo	
					dei contribuenti	del gettito
Esenti	49'582 (24,5%)	383	87	---	24,5%	---
100 - 24'000 *	62'054 (30,7%)	1'350	758	39 (7,5%)	55,2%	7,5%
24'100 - 84'000	80'387 (39,8%)	5'269	3'397	263 (51%)	95%	58,5%
84'100 - 360'000	9'434 (4,7%)	1'768	1'292	162 (31,3%)	99,7%	89,8%
360'100 e oltre	534 (0,3%)	412	337	53 (10,2%)	100%	100%
Totali	201'991	9'182	5'871	517	100%	100%

Dati riferiti al 1992. Le cifre sono approssimative per difetto.

* La fascia parte dai 100 franchi di imponibile poiché considera anche persone tassate fuori Cantone, con una piccola parte di reddito imposta da noi (è il caso ad esempio, di confederati con una casetta di vacanza in Ticino).

Questi dati dimostrano in maniera evidente come i contribuenti, il cui reddito imponibile si situa fra i 24 mila e gli 84 mila franchi, sono quelli che contribuiscono in maggior misura al sostanziamiento del gettito fiscale cantonale. Questi contribuenti non sono ricchi. Dato che non sono nemmeno poveri non hanno diritto ai sussidi cantonali (cassa malati, borse di studio, ecc.). Se sono salariati sono imposti fino all'ultimo centesimo. Se sono indipendenti hanno il grosso merito di non chiedere nulla allo Stato e attraverso la loro iniziativa creano ricchezza e posti di lavoro. Non sono neppure abbastanza ricchi da emigrare verso lidi fiscali più accoglienti.

Non si può sancire un aumento delle imposte dopo aver promesso l'esatto contrario in campagna elettorale nel 1991!

Ma vi sono altri aspetti che ci spingono a guardare oltre, a moderare cioè oggi la pressione fiscale ai contribuenti per rafforzare domani il substrato fiscale del Cantone: uno di questi è costituito dal fatto che molti confederati sono proprietari di una residenza secondaria in Ticino e trascorrono nel nostro Cantone la maggior parte del loro tempo (pensiamo in particolare alle coppie di confederati in età AVS). Ebbene, da un lato la forte imposizione in materia di successione e di donazione e dall'altro aliquote fiscali maggiori rispetto a quelle in vigore nel loro Cantone di domicilio, li convincono a non portare il domicilio fiscale in Ticino, con conseguente perdita fiscale per il nostro Cantone. Il tasso di residenze secondarie nel Cantone è come noto del 30%. Va segnalato il 25% del Luganese e il 42% del Locarnese. E' un potenziale di tutto rispetto che potrebbe consentirci di diminuire le imposte incassando di più, proprio grazie all'aumento del numero di contribuenti confederati che eleggerebbero il loro domicilio in Ticino.

Carico fiscale in continuo aumento

Una riduzione del carico fiscale delle persone fisiche s'impone anche in considerazione degli aumenti che il contribuente ha dovuto e dovrà sopportare: pensiamo qui in

particolare all'introduzione dell'IVA il prossimo 1.1.95, all'aumento del prezzo della benzina di 20 centesimi al litro, all'aumento delle tariffe PTT e dei prezzi amministrati in generale, all'aumento di molti moltiplicatori comunali di imposta, alla decadenza dello sconto fiscale del 5% ecc. A questi aumenti di imposte vanno aggiunti gli aumenti degli oneri sociali per l'assicurazione disoccupazione, dallo 0,4% al previsto 3%, la mancata piena compensazione del rincaro per numerosi dipendenti dell'economia privata e l'aumento del debito pubblico cantonale che altro non è che un aumento delle imposte mascherato.

Tutto ciò ha portato ad una diminuzione del reddito a disposizione del contribuente ticinese; attraverso l'aumento dei prelievi fiscali in periodo di recessione, lo Stato ha così favorito di fatto un intervento prociclico. In un momento in cui il reddito disponibile delle famiglie diminuiva a causa della recessione, lo Stato, anziché risparmiare o ridurre i prelievi sui contribuenti, ha infatti aumentato le imposte ed ha così sottratto ulteriori mezzi alle cittadine e ai cittadini.

Sgravare i contribuenti ticinesi di 25 milioni sull'imposta sul reddito, significa anche investire nell'azienda Ticino, rafforzandone il substrato fiscale, e facendo aumentare il gettito d'imposta a medio-lungo termine. Tutti hanno promesso di liberare un pochino il ceto medio dal giogo soffocante del fisco ticinese: ora si tratta di mantenere le promesse. Ricordiamo infatti che il rapporto di maggioranza prevede e propone di fatto un aumento del carico fiscale per le persone fisiche di 8,8 milioni di franchi, considerando la decadenza dello sconto del 5%. Per contro l'accoglimento di questo emendamento comporta una diminuzione a breve termine delle entrate dello Stato di circa l'1,2%.

Una proposta contenuta quindi, che sommata ai 6 milioni proposti dal Governo, consentirebbe di compensare integralmente lo spazio dello sconto nell'ambito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Una proposta quindi finanziariamente neutra, tenendo appunto in considerazione lo sconto del 5%.

I principali beneficiari di questa nuova scala delle aliquote, come si può desumere dalla seguente tabella, sono le persone sole con un reddito imponibile compreso fra i 20'000.- e i 100'000.- franchi e i coniugati con un reddito imponibile compreso fra i 40'000.- e i 150'000.- franchi. Quindi una misura che risponde alle aspettative dei contribuenti del ceto medio, di cui i partiti storici si ricordano solamente alla vigilia delle elezioni.

Tabella 3

SGRAVIO PRO CAPITI

CONIUGATI				PERSONE SOLE		
Scaglioni reddito imponibile	casi	differenza		casi	differenza	
		totale	pro capite		totale	pro capite
100	3124	0	0	10'902	0	0
5 100	950	0	0	14'834	0	0
10 100	1944	0	0	12'550	0	0
15 100	2905	0	0	8'028	562	0
20 100	3833	0	0	8'238	102054	12
25 100	4861	0	0	8'465	660707	78
30 100	6619	297	0	8'360	1542099	184
35 100	7107	37775	5	6'461	1913654	296
40 100	6682	432636	65	4'457	1627202	365
45 100	5894	1262175	214	2'946	1218689	414
50 100	4911	1741009	355	2'241	981559	438
55 100	4121	1755573	426	1'473	665272	452
60 100	3290	1512371	460	1'034	457061	442
65 100	2645	1312515	496	708	267473	378
70 100	1987	1055365	531	514	158903	309
75 100	1629	925643	568	383	93992	245
80 100	1416	862744	609	300	58275	194
85 100	1091	700811	642	209	30058	144
90 100	853	574284	673	177	16800	95
95 100	772	520514	674	136	6493	48
100 100	619	410967	664	128	2962	23
150 100	2953	1675939	568	709	13710	19
200 100	1003	263781	263	200	2698	13
280 100	691	97451	141	135	72	1
300 100	87	9816	113	18	-103	-6
350 100	179	16238	91	37	-232	-6
400 100	113	6768	60	30	-175	-6
450 100	86	2881	34	18	-119	-7
500 100	49	415	8	8	-57	-7
600 100	68	-83	-1	14	-100	-7
700 100	34	-54	-2	7	-38	-5
800 100	14	-15	-1	6	-34	-6
900 100	19	-6	0	2	-17	-9
1 000 100	8	-18	-2	4	-13	-3
oltre 1 000	38	-18	0	9	-44	-5
Totale	72595	15177777		93'741	9819366	

2.4 Una differente imposizione dei guadagni derivanti da lotterie, concorsi, ecc. (art. 36)

Un contribuente che vincessesse 1 milione ad una lotteria e ragionasse unicamente in termini di convenienza, sarebbe tentato di non dichiarare la vincita all'autorità fiscale. Così facendo egli riceverebbe la somma vinta, meno il 35% dell'imposta preventiva che andrebbe nelle casse della Confederazione.

Fiscalmente al Cantone ed ai comuni ticinesi non andrebbe nulla, salvo il modesto ristorno che la Confederazione fa ai Cantoni sulle entrate dell'imposta preventiva. Questo fortunato contribuente potrebbe infatti preferire il prelievo del 35% di imposta preventiva sulla sua vincita, anziché pagare il 45-46% di imposte dirette (17% al Cantone, il 17% al Comune ritenuto un moltiplicatore del 100% e l'11,5% alla Confederazione).

Dato che l'imposta preventiva affluisce quasi totalmente nelle sole casse della Confederazione, ecco che il Cantone ed i comuni ticinesi perdono possibili entrate mentre Berna se la ride.

Senza considerare poi che, una volta ricevuto l'importo della vincita, diminuito dell'imposta preventiva, il nostro contribuente "dovrebbe" continuare a non dichiarare al fisco né questa sua sostanza, né il reddito che ne deriva; entrambi questi redditi non potrebbero di conseguenza venir imposti fiscalmente in Ticino. Ecco perché - facendo nostra la proposta del Dott. Marco Bernasconi, già direttore dell'ACC - riteniamo opportuno proporre un'aggiunta di due cpv. all'art. 36 così da favorire ed incoraggiare fiscalmente la dichiarazione di queste vincite.

2.5 Correzione della progressione a freddo dell'imposta sulla sostanza (art. 49)

Con questo emendamento chiediamo che l'adeguamento degli importi in franchi dell'imposta sulla sostanza avvenga ogni tre periodi fiscali. La maggioranza della Commissione ha ritenuto di lasciare la competenza al Consiglio di Stato il quale dovrebbe decidere quando adeguare questi importi al rincaro intervenuto.

L'ideale, a mente della scrivente minoranza commissionale, sarebbe ovviamente adeguare questi importi ad ogni periodo fiscale, come del resto avviene di fatto per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Viene qui riproposta, anche se riferita alla sostanza e non al reddito, la discussione sulla correzione della progressione a freddo delle imposte; per l'imposta sulla sostanza tuttavia un adeguamento ad ogni biennio può anche non essere ritenuto indispensabile, in quanto gli scaglioni delle varie aliquote sono più lontani fra loro di quelli per l'imposta sul reddito; in altre parole è poco probabile che, solo a causa dell'inflazione un contribuente, nello spazio di un solo biennio, possa passare ad uno scaglione superiore.

D'altra parte non ci sembra neppure corretto verso il contribuente attendere 10 o più anni prima di procedere ad un adeguamento di questi importi. Sarebbe iniquo ed eccessivo in quanto a causa dell'inflazione, e quindi senza beneficiare di aumenti di valore reali della sua sostanza, il contribuente verrebbe fiscalmente penalizzato e la sua sostanza, seppur in misura modesta, di fatto erosa. Un adeguamento più frequente di questi importi al rincaro intervenuto permetterebbe inoltre al Cantone di evitare eccessive oscillazioni nel gettito procurato dall'imposta sulla sostanza. Anche nell'imposizione della sostanza occorre non esagerare e saper guardare oltre il breve termine; bisogna evitare che la sostanza, perché troppo imposta, venga messa al nero dal contribuente, perché in questo caso oltre all'imposta sulla sostanza perdiamo anche quella, ben più importante, del reddito della sostanza. **Sarebbe la conferma che "chi troppo vuole..."**.

Il costo di questo emendamento è nullo. Esso impedisce semplicemente un aumento automatico ed occulto dell'imposta sulla sostanza dovuta all'inflazione.

2.6 Mantenimento fino al 2001 della deduzione dal valore locativo delle abitazioni primarie dell'1% del valore di stima, ma al massimo fr. 3'000.- (art. 301 bis)

L'attuale testo di legge prevede la possibilità per chi abita in casa propria di dedurre dal valore locativo l'1% del valore di stima fino ad un massimo di fr. 3'000.-. Il progetto di revisione di LT che stiamo discutendo propone di abolire questa deduzione in considerazione del fatto che essa non è più compatibile con la LAID e che pertanto è comunque destinata a scomparire dopo il 2001.

"La rinuncia alla deduzione dal valore locativo delle abitazioni primarie - si legge nel messaggio del Consiglio di Stato - interessa circa 41 mila contribuenti e comporta una maggior disponibilità di gettito che, per l'imposta cantonale, abbiamo valutato in 5,7 milioni di franchi". Il Consiglio di Stato propone così di rinunciare a questa deduzione che propone comunque "di recuperare, unitamente alle altre deduzioni non più compatibili con il diritto dell'armonizzazione, nell'ambito del capitolo riferito al calcolo dell'imposta sulla sostanza".

E' vero che l'abolizione della deduzione in oggetto è stata compensata nell'ambito dell'imposta sulla sostanza. Ma è indubbio che questi 5,7 milioni che attualmente vanno a beneficio unicamente dei piccoli proprietari, con la nuova disposizione verrebbero ripartiti fra tutti i contribuenti siano essi proprietari o inquilini. Ecco quindi che, per la categoria dei piccoli proprietari che abitano in casa propria, generalmente appartenenti al cosiddetto ceto medio e già fortemente colpiti dall'aumento delle stime immobiliari, si assisterebbe ad un aumento della pressione fiscale.

La proprietà privata ancora una volta, anziché godere del sostegno delle leggi dello Stato, è penalizzata. Sempre, nel recente passato, quando è stato interpellato in merito ai forti aumenti delle stime immobiliari, il Governo ha risposto che non può comportarsi in modo differente, sostenendo che è il Tribunale Federale che riduce i margini di manovra per un'eventuale attenuazione delle stime. In altre parole: "noi vorremmo allentare un po' le rivalutazioni delle stime immobiliari come pure la loro imposizione in ambito tributario ma non possiamo".

Ecco qui un'occasione per farlo, per limitare gli impatti sui piccoli proprietari che a fronte di notevoli sacrifici hanno rischiato costruendosi la loro proverbiale casetta. Non penalizziamoli ulteriormente. Ecco perché chiediamo di introdurre una norma transitoria che permetta di mantenere fino al 2001 la deduzione dell'1% del valore di stima sul valore locativo, fino ad un massimo di franchi 3'000.-.

2.7 Mantenimento fino al 2001 del principio dell'imposizione attenuata al 50% delle azioni di società ticinesi (art. 305 bis)

Il testo di legge attuale, all'art. 55 cpv. 3 recita: "Le azioni di società di capitale e le quote di società cooperative con sede nel Ticino sono imponibili nella misura del 50% ad eccezione di quelle delle società immobiliari".

Lo scopo di questo capoverso è quello di favorire i contribuenti che investono nelle aziende ticinesi, creando così posti di lavoro.

Il Consiglio di Stato, nel progetto di nuova legge tributaria che stiamo dibattendo, non ha ritenuto di riproporre questa attenuata imposizione delle azioni delle aziende con sede in Ticino.

Questo essenzialmente per due ragioni:

1. tale facilitazione non sarà più compatibile a partire dal 2001 con il principio dell'imponibilità della sostanza netta introdotto dall'articolo 13 cpv. 1 della LAID;

2. il maggior gettito di 1,5 milioni derivante dall'abrogazione di questa deduzione è compensato nell'ambito delle nuove normative riguardanti il calcolo dell'imposta sulla sostanza.

Tuttavia la minoranza commissionale ritiene opportuno proporre una norma transitoria così da ritardare al 2001 (quando la nostra legislazione tributaria dovrà giocoforza adeguarsi alla LAID) la scomparsa di questa facilitazione per i contribuenti. Questo quale gesto di apprezzamento nei confronti di chi negli anni scorsi e anche in futuro ha avuto ed avrà fiducia nel Ticino e nelle sue aziende. Da un punto di vista dell'immagine inoltre, è pur sempre un segnale verso il ceto imprenditoriale e verso gli investitori che dimostra la sensibilità del Cantone e della sua classe politica verso l'economia del Cantone ed i suoi attori.

Il costo del mantenimento di questa misura è modesto e secondo valutazioni forniteci dall'ACC ammonta a 1,5 milioni di franchi all'anno; un costo contenuto quindi che probabilmente potrebbe essere ancora inferiore, e forse addirittura tradursi in un ricavo, se consideriamo che il mantenimento di questa imposizione attenuata incentiva senza dubbio la dichiarazione spontanea da parte del contribuente di azioni di società con sede in Ticino.

3. MODIFICHE RIGUARDANTI L'IMPOSIZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE

3.1 Sgravi di imposta a favore di nuove aziende che servono gli interessi economici del Cantone (art. 65 bis)

Non condividiamo l'opinione del Consiglio di Stato che, per promuovere l'economia, considera molto più efficaci misure di aiuto diretto (sussidi) che non sgravi fiscali. L'esistenza di una legge specifica sul promovimento economico non giustifica, a mente degli scriventi, la rinuncia alla possibilità - prevista espressamente dall'articolo 23 cpv. 3 LAID - di concedere agevolazioni fiscali a imprese di nuova costituzione che servono gli interessi economici del Cantone.

A differenza delle misure di aiuto diretto previste dalla vecchia legge sul promovimento delle attività industriali e artigianali del 16 settembre 1976, la norma proposta non prevede agevolazioni fiscali per le imprese esistenti se non per facilitare il cambiamento essenziale dell'attività aziendale.

L'introduzione di una norma di questo tipo nella legislazione tributaria, come già previsto in quasi tutti gli altri cantoni non comprometterebbe assolutamente l'efficacia della legge sul promovimento economico. Il Cantone potrebbe semplicemente disporre di un ulteriore strumento per favorire l'insediamento di nuove attività economiche sul territorio. Al Consiglio di Stato spetterà il compito di coordinare tutti gli strumenti a disposizione per migliorare l'attrattività del nostro Cantone.

Se è vero che il costo di questa modifica non può essere valutato in anticipo, è altrettanto vero che il mancato arrivo di nuove aziende costerebbe comunque di più in termini di entrate mancate e posti di lavoro creati in altri cantoni.

3.2 Aumento del limite massimo di deduzione per le liberalità a persone giuridiche esentate in virtù del loro scopo pubblico o di pubblica utilità (art. 68)

Analogamente a quanto proposto per le persone fisiche (art. 32 cpv. 1 lett h), proponiamo di aumentare a 10'000.- franchi il limite massimo di deduzione per le liberalità a persone giuridiche esentate in virtù del loro scopo pubblico.

3.3 Entrata in vigore immediata dell'aliquota proporzionale unica del 12% (art. 76 e 310 bis)

Dalla seguente tabella risulta evidente come nel nostro Cantone la pressione fiscale per quanto riguarda le persone giuridiche si situi ben al di sopra della media svizzera.

Tabella 4

IMPOSIZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE

Cantone	Indice imposta sull'utile	Indice imposta sul capitale	Indice globale
Zürich	105,0	82,5	101,0
Bern	87,6	104,4	92,3
Luzern	89,1	91,8	89,7
Uri	108,2	155,8	124,8
Schwyz	88,5	96,3	91,2
Obwalden	102,4	86,8	99,2
Nidwalden	106,5	55,8	96,7
Glarus	105,5	191,0	141,2
Zug	55,2	59,5	56,3
Fribourg	95,7	107,6	98,9
Solothurn	99,4	110,9	102,1
Basel-Stadt	107,3	127,2	113,6
Basel-Landschaft	92,0	169,4	107,9
Schaffhausen	103,0	77,6	98,4
Appenzell A.Rh.	109,8	113,2	110,3
Appenzell I.Rh.	116,0	109,0	114,5
St. Gallen	91,1	92,1	91,3
Graubünden	147,6	142,8	145,9
Aargau	94,5	99,0	95,6
Thurgau	94,5	104,2	96,5
Ticino	127,7	126,2	127,4
Vaud	102,3	98,3	101,3
Valais	102,5	138,3	113,3
Neuchâtel	150,7	155,4	151,6
Geneve	114,4	102,6	112,1
Jura	97,3	106,4	99,3
Schweiz / Suisse	100,0	100,0	100,0

Steuerbelastung in der Schweiz, A inostrazione federale delle contribuzioni 1993, pag. 76.

Se è vero che la fiscalità non è l'unico fattore che determina la scelta della sede di un'azienda, non si può negare che condizioni quadro attrattive dal profilo fiscale favoriscono comunque l'insediamento di nuove aziende e la crescita di quelle esistenti.

A conferma del fatto che il Ticino da questo punto di vista è fortemente penalizzante rispetto alla maggior parte degli altri cantoni basta leggere i dati riguardanti l'evoluzione del numero delle società anonime dal periodo fiscale 1971/72 al 1987/88 (allegato 2). Pur essendo aumentato il numero di contribuenti, la crescita registrata nel nostro Cantone (+ 36%) è stata molto più lenta rispetto al resto della Svizzera (+ 90%).

Non prevedendo la LAID alcuna disposizione in materia di aliquote, è evidente che il Ticino deve al più presto porre rimedio a una situazione che non solo non favorisce la nascita di nuove iniziative economiche, ma che di fatto rappresenta un ostacolo per il mantenimento di quelle esistenti.

La minoranza della Commissione, convinta che la fiscalità debba favorire e non ostacolare la crescita economica e quindi la creazione di ricchezza, accoglie positivamente l'intenzione del Consiglio di Stato di migliorare la posizione del nostro Cantone nel confronto intercantonale.

Tenendo presente che la deducibilità delle imposte dall'utile è prescritta dall'art. 25 cpv. 1 lett a) LAID, la scelta di fondo che caratterizza il capitolo dell'imposizione delle persone giuridiche riguarda il passaggio ad un sistema di aliquota proporzionale e la determinazione dell'aliquota stessa.

Senza voler sminuire l'importanza del nuovo disciplinamento degli ammortamenti e delle perdite riportate, è evidente che, nella situazione attuale di accresciuta concorrenzialità fiscale, non bastano i segnali per ovviare a una posizione scomoda come quella in cui oggettivamente ci troviamo.

Il Consiglio di Stato propone un'aliquota del 12%, così da compensare almeno in parte la perdita di gettito (40 milioni ca.) derivante dal riconoscimento delle imposte quali oneri giustificati dall'uso commerciale. Con uno sgravio effettivo di 20 milioni l'indice globale dell'onere fiscale delle persone giuridiche passerebbe da 127 a ca. 115 punti e anche se la media svizzera (= 100 punti) rimarrebbe lontana, si tratterebbe comunque di un importante passo nella giusta direzione.

Le "non ragioni" della proposta di rinvio

Purtroppo la maggioranza della Commissione - accogliendo (con 11 voti a 5) la proposta avanzata dalla sinistra di una norma transitoria che prevede un'aliquota provvisoria dell'1% supplementare - propone di rinviare al 1999 la messa in vigore dell'aliquota unica del 12%.

Senza dilungarci sulle conseguenze negative che tale decisione avrebbe e non solo a livello di immagine - pensiamo ad esempio ai contatti che l'autorità fiscale può aver avuto con aziende che stanno valutando l'opportunità di insediarsi nel nostro Cantone - facciamo notare che, con un' aliquota del 13%, l'indice globale dell'onere fiscale non scenderebbe nemmeno sotto i 120 punti, annullando praticamente del tutto l'effetto positivo derivante dall'introduzione della deducibilità delle imposte.

Per spiegare il rinvio al 1999 dell'entrata in vigore dell'aliquota del 12%, la maggioranza commissionale adduce motivi di carattere finanziario che lasciano molto perplessi. L'ossessione dell'intoccabilità del gettito che pare aver contagiato diversi colleghi altro non è, a mente degli scriventi, che un tentativo (piuttosto goffo) di giustificare una decisione dettata dalla paura di compromettere il fragile consenso costruito attorno a questa riforma. E non importa se incisive misure fiscali a favore delle persone giuridiche

sono state a più riprese invocate non solo dagli ambienti economici ma anche da rappresentanti dei partiti storici in occasione di diversi dibattiti parlamentari.

La minoranza commissionale, convinta dell'urgenza di un intervento atto a migliorare l'attrattività fiscale del nostro Cantone, si oppone con fermezza alla proposta di rinvio. A chi muove obiezioni di carattere finanziario ribadiamo che le conseguenze finanziarie di determinati sgravi fiscali "mirati" vanno valutate sul medio-lungo termine, in quanto dopo qualche anno la perdita di gettito a breve (in questo caso **8,5 milioni**) viene compensata grazie al rafforzamento del substrato fiscale. Appare infatti evidente che un quadro fiscale competitivo, o perlomeno non penalizzante come l'attuale, favorirebbe l'insediamento di nuove attività economiche nel nostro Cantone e quindi la creazione di nuovi posti di lavoro.

Per concludere auspichiamo che il dibattito sulla fiscalità delle persone giuridiche non si esaurisca con la presente revisione della legge tributaria. A medio termine non solo andrà ridotta l'aliquota proporzionale al fine di avvicinarci ulteriormente alla media svizzera per quanto riguarda il carico fiscale gravante sulle aziende, ma si dovrà anche valutare l'opportunità di almeno attenuare la doppia imposizione economica (ad esempio prevedendo un'aliquota ridotta sull'utile distribuito). Solo condizioni quadro attrattive dal punto di vista fiscale permetteranno al nostro Cantone di sopravvivere in un contesto concorrenziale sempre più aperto.

4. MODIFICHE RIGUARDANTI L'IMPOSIZIONE DI SUCCESSIONI E DONAZIONI

Anche dopo l'entrata in vigore della LAID, l'imposta di successione e donazione rimarrà di esclusiva competenza dei Cantoni in quanto non compresa tra le imposte che devono sottostare all'armonizzazione.

L'ampia libertà di cui continueranno a godere i Cantoni in questo settore non farà che rafforzare la tendenza per la quale l'ammontare delle imposte di successione e donazione gioca un ruolo molto importante in sede di concorrenza intercantonale.

A questo proposito a pagina 3 del messaggio del 3 giugno 1992 sul pacchetto fiscale bocciato dal Parlamento si legge: "La piena autonomia legislativa in questo settore non ci permette tuttavia di evitare il confronto con il disciplinamento e le aliquote applicate negli altri Cantoni. E' infatti risaputo che tra i fattori di scelta del domicilio dei contribuenti facoltosi, specie se in età avanzata, vi è anche il potenziale onere fiscale dell'imposta di successione. Le aliquote in vigore attualmente, in particolare quelle applicabili alle donazioni e alle successione fra coniugi, risultano del tutto al di fuori della realtà svizzera."

Dopo che all'unanimità la Commissione ha optato per l'abolizione dell'imposta di successione e donazione tra coniugi, riproponiamo le altre modifiche di dettaglio contenute a suo tempo nel pacchetto fiscale e in seguito riprese dall'iniziativa dei 40. Il minor gettito per il Cantone dovrebbe essere di ca. 3,7 milioni, mentre le conseguenze sul gettito fiscale dei comuni sarebbero minime (0,4 milioni).

4.1 L'indicizzazione dei valori imponibili a cui si applicano le aliquote dell'imposta di successione e donazione (art. 163 e 164)

Per effetto dell'inflazione ogni volta che aliquote progressive vengono applicate a valori nominali, si assiste ad un aumento in termini reali della pressione fiscale.

Se per quanto riguarda l'imposta sul reddito si è provveduto ad ovviare a questa conseguenza inserendo una clausola di indicizzazione ricorrente, gli importi assoggettati alle aliquote di successione e donazione di cui agli articoli 163 e 164 LT sono invariati dal 1.1.1977.

Dopo 15 anni sembra giunto il momento di adeguare anche gli importi dell'imposta di successione e donazione. Per compensare l'aumento del costo della vita intervenuto in questo periodo di tempo (ca. 54%), si propone un adeguamento del 50%, che comporterà una contrazione di gettito di ca. 4 mio. di cui 0,4 a carico dei comuni.

Non riteniamo necessario prevedere un'indicizzazione automatica ma crediamo che a scadenze regolari (ad esempio ogni 10 anni) vadano comunque rivisti gli importi in questione.

4.2 Adeguamento dei limiti di esenzione (art. 163)

Per gli stessi motivi di cui sopra proponiamo l'adeguamento degli importi di esenzione nella misura del 50%, ciò che comporterà un minor gettito di ca. 0,1 mio.

5. CONCLUSIONI

Desideriamo qui ringraziare il Direttore dell'ACC Edy Dell'Ambrogio e i suoi collaboratori Sigg. Allidi, De Taddeo, Ferrazzini, Ghiringhelli e Primi per la preziosa collaborazione.

Erano molte le aspettative riposte nella revisione della legge tributaria prevista per il '95 che avrebbe dovuto, si diceva, chiarire una volta per tutte quali fossero (al di là delle solite, mai mantenute promesse elettorali) le intenzioni dei diversi schieramenti politici in materia di imposte.

A mente degli scriventi la proposta del Consiglio di Stato, ma ancor più la riforma così come uscita dai lavori commissionali, pur avendo certamente una sua logica, rappresentano un evidente tentativo di mantenere latenti quelle divergenze che innegabilmente su questo tema dividono i partiti di Governo.

I sottoscritti commissari, pur avendo dato il proprio consenso alla quasi totalità delle modifiche apportate dalla maggioranza al testo di legge proposto dal Governo, hanno ritenuto di dover presentare un rapporto di minoranza per sostenere la necessità di ridurre realmente la pressione fiscale in un'ottica di rilancio della competitività fiscale del nostro Cantone. In questo senso le nostre proposte vanno interpretate come un'aggiunta e non come un'alternativa al rapporto di maggioranza; un contributo ad un dibattito aperto sul tema della fiscalità, esigenza più che mai sentita dopo la confusione che ha contraddistinto la discussione in Parlamento sull'ormai famoso pacchetto fiscale miseramente silurato.

La LT che ci apprestiamo a votare dovrà accompagnare l'economia ticinese nel 2000. Nell'approntarla occorre quindi considerare l'accresciuta competitività fiscale a cui il nostro Cantone sarà sottoposto in una Svizzera e in un'Europa dai confini sempre più permeabili. Se sapremo evitare l'atteggiamento miope di considerare il contribuente alla stessa stregua di un limone, egli rimarrà in Ticino e continuerà a produrre ricchezza; quest'ultima verrà in parte prelevata fiscalmente, per poi essere ridistribuita sotto forma di prestazioni sociali.

Lo scopo di tutti questi interventi non è evidentemente solo quello di condurre a degli sgravi fiscali fini a sé stessi, bensì quello di consolidare, attraverso una politica di sostegno dei redditi e delle sostanze, la potenzialità fiscale complessiva del Cantone.

I sostenitori ad oltranza di un ruolo anticiclico dell'ente pubblico in materia di investimenti, dovrebbero considerare che, anche attraverso una mirata defiscalizzazione, è possibile liberare importanti risorse finanziarie da immettere nel circuito economico.

Se l'obiettivo di questa revisione è quello di dotare il nostro Cantone di una legislazione fiscale moderna, competitiva e incentivante, allora siamo certi che questi emendamenti non potranno non trovare ampio consenso in Parlamento.

Per la minoranza della Commissione:

Antonella Bignasca, relatrice persone giuridiche e successioni

Carlo Danzi, relatore persone fisiche

Proposte di emendamento

Gli emendamenti proposti si riferiscono al testo di legge presentato dal rapporto di maggioranza.

Parte seconda: imposizione delle persone fisiche

Art 32 cpv 1 lett h)

1

Sono dedotti dai proventi:

.....

h) le prestazioni volontarie
.....fino a un massimo di 10'000.- franchi;

Articolo 35

Aliquote

¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote	Imposta dovuta	Aliquota
			di ogni categoria	per il reddito massimo di ogni categoria	effettiva del massimo di categoria
			%	fr	%
fino a		fr	9'700	30.00	0.309
da fr.	9'800	a fr	13'600	282.50	2.077
da fr.	13'700	a fr	18'400	666.50	3.622
da fr.	18'500	a fr	23'300	1'087.90	4.669
da fr.	23'400	a fr	30'800	1'800.40	5.845
da fr.	30'900	a fr	42'000	2'920.40	6.953
da fr.	42'100	a fr	54'500	4'445.40	8.157
da fr.	54'600	a fr	70'800	6'564.40	9.272
da fr.	70'900	a fr	88'200	9'348.40	10.599
da fr.	88'300	a fr	117'600	13'876.00	11.799
da fr.	117'700	a fr	176'400	23'048.80	13.066
da fr.	176'500	a fr	294'800	42'123.05	14.289
da fr.	294'900 in avanti			17.000	

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote	Imposta dovuta	Aliquota
			di ogni categoria	per il reddito massimo di ogni categoria	effettiva del massimo di categoria
			%	fr	%
fino a		fr	15'900	30.00	0.189
da fr.	16'000	a fr	19'100	174.00	0.911
da fr.	19'200	a fr	22'300	334.00	1.498
da fr.	22'400	a fr	27'400	640.00	2.336
da fr.	27'500	a fr	37'100	1'367.50	3.686
da fr.	37'200	a fr	46'900	2'249.50	4.796
da fr.	47'000	a fr	61'800	3'486.20	5.641
da fr.	61'900	a fr	81'400	5'838.20	7.172
da fr.	81'500	a fr	109'100	9'439.20	8.652
da fr.	109'200	a fr	141'700	14'329.20	10.112
da fr.	141'800	a fr	176'400	20'124.10	11.408
da fr.	176'500	a fr	192'000	22'744.90	11.846
da fr.	192'100	a fr	589'600	89'780.25	15.227
da fr.	589'700 in avanti			17.000	

(in caso di mancato accoglimento dell'emendamento precedente)

Art 34 cpv 1 lett a,b)

1

Sono dedotti dal reddito netto:

a) per ogni figlio minorenni.....
.....5'800.- franchi;

b) per ogni persona
.....5'800.- franchi;.....

Art 36 cpv 4,5 (nuovi)

.....

4

Il Cantone riverserà il 50% dell'imposta al Comune in cui il contribuente aveva il proprio domicilio o la propria dimora al momento del conseguimento del provento.

5

Sulle vincite di cui al cpv 5 non é riscossa nessun'altra contribuzione cantonale o comunale.

Art 49 cpv 4(nuovo)

.....

4

Il Consiglio di Stato adegua gli importi in franchi delle singole categorie ogni tre periodi fiscali, la prima volta il 1 gennaio 1997. Le somme devono essere arrotondate ai 10'000.- franchi superiori o inferiori.

Parte terza: imposizione delle persone giuridiche

Art 65 bis (nuovo)

Agevolazioni fiscali

1

Il Consiglio di Stato, dopo aver consultato i comuni interessati, può concedere sgravi fiscali a favore delle aziende industriali (ai sensi dell'art 3 della Legge sul promovimento economico) neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione e per i 9 anni seguenti.

Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale é parificato alla neocostituzione.

2

Il Consiglio di Stato disciplina per regolamento l'applicazione del cpv 1 e la sua coordinazione con le misure di promovimento economico previste dalla legge specifica.

Art 68 lett c)

....

c) le prestazioni volontarie.....

....fino a un massimo di 10'000.- franchi

Parte sesta: imposizione delle successioni e donazioni

Art 163 cpv 1 lett a), cpv.4

L'imposta sulle successioni e sulle donazioni per discendenti e ascendenti é prelevata in base alle aliquote e ai coefficienti che seguono.

a) aliquota d'imposta base in percento del valore imponibile

Categorie	Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria
	%	fr.	%
fino a fr. 15'000	1,0	150.—	1,000
da fr. 15'100 a fr. 30'000	1,5	375.—	1,250
da fr. 30'100 a fr. 75'000	2,5	1'500.—	2,000
da fr. 75'100 a fr. 150'000	3,5	4'125.—	2,750
da fr. 150'100 a fr. 300'000	4,5	10'875.—	3,625
da fr. 300'100 a fr. 450'000	6,0	19'875.—	4,416
da fr. 450'100 a fr. 637'500	7,5	33'937,50	5,323
da fr. 637'600 a fr. 1'012'500	8,5	65'812,50	6,500
da fr. 1'012'600 a fr. 1'500'000	9,4	111'637,50	7,442
da fr. 1'500'100 a fr. 2'250'000	9,8	185'137,50	8,228
da fr. 2'250'100 in avanti	10,0		

4

Sono esenti da imposta:

- a) le quote ereditarie che non superano fr. 30'000.- spettanti ai figli minorenni;
- b) le quote ereditarie che non superano fr.15'000.- spettanti ai figli maggiorenni.
- c) le quote ereditarie che non superano fr. 7'500.- spettanti ad altri discendenti.

Art 164 cpv.1 lett a)

1

L'imposta sulle successioni e sulle donazioni per altri gradi di parentela e per non parenti é prelevata in base alle aliquote e ai coefficienti che seguono:

a) aliquote d'imposta base in percento del valore imponibile

Categorie	Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria
	%	fr.	%
fino a fr. 15'000	7,0	1'050.-	7,000
da fr. 15'100 a fr. 45'000	8,0	3'450.-	7,666
da fr. 45'100 a fr. 75'000	9,0	6'150.-	8,200
da fr. 75'100 a fr. 112'500	10,0	9'900.-	8,800
da fr. 112'600 a fr. 150'000	11,0	14'025.-	9,350
da fr. 150'100 a fr. 225'000	12,0	23'025.-	10,233
da fr. 225'100 a fr. 337'500	13,0	37'650.-	11,155
da fr. 337'600 a fr. 450'000	14,5	53'962,50	11,991
da fr. 450'100 a fr. 637'500	16,5	84'900.-	13,317
da fr. 637'600 a fr. 1'012'500	18,5	154'275.-	15,237
da fr. 1'012'600 in avanti	21,0		

Parte decima: disposizioni finali

Art 301 bis (nuovo)

Proventi della sostanza

In deroga all'art 31 e fino al 31 dicembre 2000, dal valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente tiene a sua disposizione per uso proprio come abitazione primaria nel Comune di domicilio é inoltre deducibile un importo pari all'1 % del valore di stima dell'abitazione, al massimo fr.3000.-

Art 305 bis (nuovo)

Titoli e crediti

In deroga all'art 45 e fino al 31 dicembre 2000, le azioni di società di capitale e le quote di società cooperative con sede nel Ticino sono imponibili nella misura del 50% ad eccezione di quelle delle società immobiliari.

Art 310 bis

abrogato

DATA 18.11.93

CCI

IMPOSTA CANTONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 1992
 TABELLA 1A - DOMICILIATI NEL CANTONE: CONIUGATI

SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE	CASI	REDDITO LORDO	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA SUL REDDITO
ESENTI: < 20 ANNI	33	224 640	61 660	
ESENTI: BENEF. AVS	9 405	127 514 967	138 516	
ESENTI: ALTRI	4 009	59 810 186	491 212	
100 -	663	9 460 476	653 597	74 661
7 300 -	2 103	41 683 888	19 015 735	400 626
10 900 -	2 994	79 886 297	37 741 992	883 168
14 500 -	5 821	160 485 402	81 230 380	2 547 295
19 300 -	5 694	233 685 952	124 102 896	4 921 858
24 100 -	10 535	520 588 553	293 822 050	13 972 726
31 300 -	10 560	622 731 747	367 672 239	20 752 007
38 500 -	14 806	1 072 146 280	659 891 942	45 646 731
51 700 -	9 259	835 548 076	538 711 597	44 592 160
66 100 -	5 804	644 121 444	430 492 028	40 878 444
84 100 -	5 702	856 141 838	604 023 469	67 610 291
144 100 -	1 584	370 989 239	274 184 501	36 009 301
216 100 -	925	324 752 442	250 786 156	36 283 046
360 100 E PIU'	462	343 001 759	277 283 299	43 872 585
TOTALE GENERALE	89 359	6 302 773 186	4 000 320 845	358 444 899
DI CUI BASE 1990	2 670	393 124 966	267 719 905	32 742 382

DATA 18.11.93

CCI

IMPOSTA CANTONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 1992
 TABELLA 18 - DOMICILIATI NEL CANTONE: CELIBI

SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE	CASI	REDDITO LORDO	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA SUL REDDITO
ESENTI: < 20 ANNI	2 789	9 693 034	5 661 958	
ESENTI: BENEF. AVS	6 143	66 906 826	16 897 478	
ESENTI: ALTRI	17 334	85 694 417	33 650 434	
100 -	767	9 810 740	4 735 767	64 957
7 300 -	4 676	77 931 500	42 340 958	810 190
10 900 -	4 784	106 630 723	60 544 380	2 029 656
14 500 -	6 894	194 642 967	116 830 938	5 470 798
19 300 -	7 640	258 902 635	166 232 006	9 977 324
24 100 -	11 187	458 612 878	309 064 155	22 214 869
31 300 -	17 470	369 762 839	258 317 309	21 144 211
38 500 -	6 658	407 172 810	293 756 087	27 069 253
51 700 -	2 567	201 709 042	148 190 664	15 312 858
66 100 -	1 071	103 820 169	78 650 333	8 824 562
84 100 -	823	112 496 359	86 551 870	10 833 135
144 100 -	191	41 550 047	32 966 129	4 583 126
216 100 -	103	34 663 235	28 171 506	4 186 306
360 100 E PIU'	60	58 731 554	50 956 230	8 314 375
TOTALE GENERALE	81 157	2 598 731 775	1 733 517 702	140 835 620
DI CUI BASE 1990	1 488	88 916 886	60 847 520	6 655 937

DATA 18.11.93

CCI

IMPOSTA CANTONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 1992
 TABELLA IC - DOMICILIATI NEL CANTONE: CONIUGATI + CELIBI

SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE	CASI	REDDITO LORDO	REDDITO IMPONIBILE	SUL REDDITO	IMPOSTA
ESENTI: < 20 ANNI	2 822	9 917 674	5 723 118		
ESENTI: BENEF. AVS	15 548	194 421 793	55 035 994		
ESENTI: ALTRI	21 343	145 504 603	33 159 222		
100 -	1 430	19 271 216	8 389 364	1	139 618
7 300 -	6 779	119 615 388	61 356 693	1	210 816
10 900 -	7 778	186 517 020	98 286 372	2	912 824
14 500 -	11 715	355 128 369	198 061 318	8	018 093
19 300 -	13 334	492 588 587	290 334 902	14	899 182
24 100 -	21 722	979 201 431	602 806 205	36	187 595
31 300 -	18 030	992 494 586	625 989 548	41	896 218
38 500 -	21 464	1 479 319 090	953 648 029	72	715 984
51 700 -	11 826	1 037 257 118	686 902 261	59	905 018
66 100 -	1 6 875	1 747 941 613	509 142 361	49	703 006
84 100 -	6 525	968 638 197	690 575 339	78	443 426
144 100 -	1 775	412 539 286	307 150 630	40	592 427
216 100 -	1 028	359 415 677	278 957 662	40	469 352
360 100 E PIU'	522	401 733 313	328 239 529	52	186 960
TOTALE GENERALE	170 516	8 901 504 961	5 733 838 547	499	280 519
DI CUI BASE 1990	4 158	482 041 852	328 567 425	39	398 319

DATA 18.11.93

CCI

IMPOSTA CANTONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 1992
 TABELLA 2C - DOMICILIATI IN ALTRI CANTONI; CONIUGATI + CELIBI

SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE	CASI	REDDITO LORDO	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA SUL REDDITO
ESENTI: < 20 ANNI	7	2 200	604	
ESENTI: BENEF. AVS	1 390	2 879 945	535 679	
ESENTI: ALTRI	6 320	27 908 175	6 384 673	
100 -	12 142	72 446 584	32 779 766	3 418 922
7 300 -	1	16 737 507	9 975 233	1 187 721
10 900 -	1 134	18 411 109	5 262 214	649 700
14 500 -	427	6 487 252	4 010 941	502 794
19 300 -	243	4 954 542	2 543 706	325 412
	119			
24 100 -	88	4 498 114	2 378 803	314 914
31 300 -	49	3 065 039	1 737 381	223 131
38 500 -	55	4 026 986	2 481 397	328 775
51 700 -	38	4 290 175	2 210 411	288 126
66 100 -	20	2 802 593	1 450 079	199 417
84 100 -	38	8 579 875	4 206 271	591 776
144 000 -	13	5 788 045	2 367 779	350 561
216 000 -	10	4 265 063	2 615 741	410 063
360 100 E PIU'	8	5 717 761	5 194 537	839 850
TOTALE GENERALE	22 101	182 860 965	72 293 303	9 631 162
DI CUI BASE 1990	330	12 273 087	5 700 679	819 552

IMPOSTA CANTONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 1992
 TABELLA 4C - SENZA DISTINZIONE DI DOMICILIO: CONIUGATI + CELIBI

SCAGLIONI DI REDDITO IMPONIBILE	CASI	REDDITO LORDO	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA SUL REDDITO
ESENTI: < 20 ANNI	2 839	9 919 874	5 722 514	
ESENTI: BENEF. AVS	17 171	197 388 080	54 491 359	
ESENTI: ALTRI	29 572	175 899 747	26 348 756	
100 -	18 046	119 316 721	59 152 807	5 681 775
7 300 -	9 282	153 392 934	83 484 714	3 898 638
10 900 -	8 836	205 779 813	111 435 880	4 532 282
14 500 -	12 290	369 432 977	207 559 980	9 209 811
19 300 -	13 600	502 025 595	296 044 818	15 601 286
24 100 -	21 917	987 752 801	608 210 876	36 861 155
31 300 -	18 119	997 630 162	629 146 735	42 290 295
38 500 -	21 567	1 486 785 905	958 312 860	73 316 253
51 700 -	11 879	1 044 264 477	689 986 294	60 307 097
66 100 -	16 905	1 752 200 649	511 370 362	50 011 162
84 100 -	6 596	982 547 982	698 260 722	79 541 310
144 100 -	1 796	420 447 004	310 880 266	41 140 074
216 100 -	1 042	365 368 172	282 716 235	41 064 235
360 100 E PIU'	534	412 157 254	337 615 843	53 714 464
TOTALE GENERALE	201 991	9 182 310 147	5 870 741 021	517 169 837
DI CUI BASE 1990	4 575	499 196 340	338 387 284	40 867 882

Gesamtergebnisse / Résultats d'ensemble

Direkte Bundessteuer, VP 1987/88
Juristische PersonenImpôt fédéral direct, PT 1987/88
Personnes morales

Arten	Pflichtige Contribuables	Steuerfaktoren Éléments imposables	Steuererträge pro Jahr Rendement de l'im- pôt par année	Genres
		1000 Fr.	Fr.	
Aktiengesellschaften				Sociétés anonymes
Reinertrag	84 396	30 844 039	1 609 813 904	Rendement net
Kapital	147 573	311 287 077	224 231 275	Capital
Zusammen	147 684 1)	.	1 856 091 711 2)	Ensemble
Genossenschaften				Sociétés coopératives
Reinertrag	6 935	650 070	40 056 005	Rendement net
Kapital	10 774	10 826 447	8 868 990	Capital
Zusammen	10 849 1)	.	49 312 949 2)	Ensemble
Übrige juristische Personen				Autres personnes morales
Einkommen	1 754	375 602	27 913 749	Revenu
Vermögen	10 438	8 905 557	7 308 931	Fortune
Zusammen	10 482 1)	.	37 074 048 2)	Ensemble
Total	169 015 1)	.	1 942 478 708 2)	Total

1) Effektiv Pflichtige / Contribuables effectifs

2) Einschliesslich Steuern auf Kapitalgewinnen und Rückvergütungen und Rabatten
Y compris les impôts sur les bénéfices en capital et sur les ristournes et rabaisEntwicklung der direkten Bundessteuer der juristischen Personen
Aperçu de l'impôt fédéral direct payé par les personnes morales

Perioden Steuerjahre Périodes Années fiscales	Pflichtige / Contribuables		Steuerfaktoren / Éléments imposables 1000 Fr.		Steuererträge pro Jahr / Rendement de l'impôt par année Fr.		
	Reinertrag Rendement net bzw./resp. Einkommen Revenu	Kapital Capital bzw./resp. Vermögen Fortune	Reinertrag Rendement net bzw./resp. Einkommen Revenu	Kapital Capital bzw./resp. Vermögen Fortune	Reinertrag Rendement net bzw./resp. Einkommen Revenu	Kapital Capital bzw./resp. Vermögen Fortune	Total 4)
Aktiengesellschaften / Sociétés anonymes							
16. P. 1971/72 1)	48 533	77 797	10 209 408	95 250 115	502 273 417	61 590 061	580 060 804
17. P. 1973/74 2)	56 308	87 873	12 917 401	122 129 622	686 280 250	87 249 609	778 644 678
18. P. 1975/76 3)	60 368	97 711	15 271 115	142 472 944	922 279 195	104 676 167	1 031 439 380
19. P. 1977/78	57 213	103 366	13 638 063	161 035 152	724 385 559	117 288 600	845 556 084
20. P. 1979/80	59 605	107 683	12 993 127	170 304 329	685 636 700	127 387 532	820 335 185
21. P. 1981/82	67 108	116 681	17 676 193	194 226 572	1 010 121 239	143 965 340	1 166 886 733
VP/PT 1983/84	71 874	125 352	21 967 561	227 959 921	1 180 853 623	164 117 746	1 356 796 435
VP/PT 1985/86	77 332	135 921	24 859 608	256 262 650	1 381 385 326	187 122 224	1 589 182 736
VP/PT 1987/88	84 396	147 573	30 844 039	311 287 077	1 609 813 904	224 231 275	1 856 091 711
Genossenschaften / Sociétés coopératives							
16. P. 1971/72 1)	7 489	9 635	286 044	3 956 808	15 468 417	2 800 703	19 663 374
17. P. 1973/74 2)	7 672	9 949	359 485	4 727 431	23 226 607	3 886 118	28 467 844
18. P. 1975/76 3)	7 702	10 088	410 018	5 482 758	27 840 833	4 486 829	33 062 416
19. P. 1977/78	7 304	10 081	371 099	6 124 723	23 731 068	5 028 295	28 917 022
20. P. 1979/80	7 106	10 208	407 339	6 930 828	26 016 393	5 664 459	31 929 551
21. P. 1981/82	7 114	10 390	371 299	7 763 112	22 371 196	6 358 815	28 858 226
VP/PT 1983/84	6 813	10 454	441 165	8 491 840	25 437 049	6 940 694	32 581 148
VP/PT 1985/86	6 985	10 813	546 327	9 498 227	31 516 879	7 750 313	39 369 988
VP/PT 1987/88	6 935	10 774	650 070	10 826 447	40 056 005	8 868 990	49 312 949
Übrige juristische Personen / Autres personnes morales							
16. P. 1971/72 1)	1 309	7 056	86 624	4 325 050	4 756 540	3 051 629	8 107 126
17. P. 1973/74 2)	1 476	7 491	163 633	5 333 256	13 923 812	4 378 278	18 464 928
18. P. 1975/76 3)	1 566	7 612	108 674	4 936 986	8 287 632	4 025 598	12 562 530
19. P. 1977/78	1 690	8 498	116 773	5 638 636	8 335 081	4 620 624	12 989 084
20. P. 1979/80	1 630	8 886	116 537	6 010 896	8 858 088	4 922 496	13 824 933
21. P. 1981/82	1 604	9 005	131 500	6 205 075	9 778 753	5 054 360	15 322 186
VP/PT 1983/84	1 626	9 381	134 521	6 287 905	10 878 341	5 165 342	16 532 033
VP/PT 1985/86	1 686	10 138	164 826	7 200 091	13 645 374	5 908 020	21 362 003
VP/PT 1987/88	1 754	10 438	375 602	8 905 557	27 913 749	7 308 931	37 074 048

1) Ermässigung der Wehrsteuer gemäss BB vom 11.3.1971/Réduction de l'impôt pour la défense nationale suivant AF du 11.3.1971

2) Erhöhung der Wehrsteuer gemäss BB und BG vom 21.3.1973/Majoration de l'impôt pour la défense nationale suivant AF et LF du 21.3.1973

3) Erhöhung der Wehrsteuer gemäss BB vom 31.1.1975/Majoration de l'impôt pour la défense nationale suivant AF du 31.1.1975

4) Einschliesslich Steuern auf Kapitalgewinnen und Rückvergütungen und Rabatten / Y compris les impôts sur les bénéfices en capital et sur les ristournes et rabais

Gesamtergebnisse / Résultats d'ensemble

Direkte Bundessteuer, VP 1987/88
Juristische PersonenImpôt fédéral direct, PT 1987/88
Personnes morales

Arten	Pflichtige Contribuables	Steuerfaktoren Eléments imposables 1000 Fr.	Steuererträge pro Jahr Rendement de l'im- pôt par année Fr.	Genres
Aktiengesellschaften				Sociétés anonymes
Reinertrag	6 918	688 188	44 867 697	Rendement net
Kapital	12 074	8 775 890	6 831 862	Capital
Zusammen	12 085 1)	.	52 974 783 2)	Ensemble
Genossenschaften				Sociétés coopératives
Reinertrag	160	5 825	408 935	Rendement net
Kapital	243	96 822	79 875	Capital
Zusammen	245 1)	.	537 048 2)	Ensemble
Übrige juristische Personen				Autres personnes morales
Einkommen	88	11 050	1 053 910	Revenu
Vermögen	442	281 138	229 623	Fortune
Zusammen	444 1)	.	2 090 356 2)	Ensemble
Total	12 774 1)	.	55 602 187 2)	Total

1) Effektiv Pflichtige / Contribuables effectifs

2) Einschliesslich Steuern auf Kapitalgewinnen und Rückvergütungen und Rabatten
Y compris les impôts sur les bénéfices en capital et sur les ristournes et rabaisEntwicklung der direkten Bundessteuer der juristischen Personen
Aperçu de l'impôt fédéral direct payé par les personnes morales

Perioden Steuerjahre Périodes Années fiscales	Pflichtige / Contribuables		Steuerfaktoren / Eléments imposables 1000 Fr.		Steuererträge pro Jahr / Rendement de l'impôt par année Fr.		
	Reinertrag Rendement net bzw./resp. Einkommen Revenu	Kapital Capital bzw./resp. Vermögen Fortune	Reinertrag Rendement net bzw./resp. Einkommen Revenu	Kapital Capital bzw./resp. Vermögen Fortune	Reinertrag Rendement net bzw./resp. Einkommen Revenu	Kapital Capital bzw./resp. Vermögen Fortune	Total 4)
Aktiengesellschaften / Sociétés anonymes							
16. P. 1971/72 1)	3 903	8 856	191 634	2 744 786	10 260 002	1 876 411	12 404 534
17. P. 1973/74 2)	5 673	11 029	248 932	3 593 744	16 668 735	2 850 523	19 666 994
18. P. 1975/76 3)	6 618	12 245	300 909	4 735 563	22 300 453	3 848 333	26 454 667
19. P. 1977/78	5 900	11 595	266 673	5 130 233	18 680 799	4 094 686	22 903 785
20. P. 1979/80	5 248	10 512	287 126	5 317 911	17 847 591	4 189 379	22 214 292
21. P. 1981/82	5 628	10 888	339 331	5 732 765	23 648 695	4 506 125	28 450 862
VP/PT 1983/84	5 957	10 702	467 982	7 196 994	32 633 354	5 683 594	38 572 508
VP/PT 1985/86	6 336	11 414	500 611	7 737 882	35 688 057	6 053 157	42 298 208
VP/PT 1987/88	6 918	12 074	688 188	8 775 890	44 867 697	6 831 862	52 974 783
Genossenschaften / Sociétés coopératives							
16. P. 1971/72 1)	214	277	4 015	36 143	259 577	25 569	306 395
17. P. 1973/74 2)	206	265	4 517	42 646	338 444	35 100	396 576
18. P. 1975/76 3)	198	256	4 458	51 316	364 075	42 340	425 250
19. P. 1977/78	204	254	4 193	55 698	328 983	45 899	375 265
20. P. 1979/80	202	260	4 638	70 418	355 870	58 040	414 148
21. P. 1981/82	193	240	4 111	70 164	255 272	57 734	313 776
VP/PT 1983/84	191	242	4 528	79 040	281 139	65 212	348 078
VP/PT 1985/86	185	246	5 779	89 031	416 755	73 353	491 941
VP/PT 1987/88	160	243	5 825	96 822	408 935	79 875	537 048
Übrige juristische Personen / Autres personnes morales							
16. P. 1971/72 1)	150	526	5 156	187 161	251 173	132 125	559 555
17. P. 1973/74 2)	173	529	12 555	234 789	1 162 761	193 359	1 488 106
18. P. 1975/76 3)	153	457	6 500	231 259	647 201	188 876	982 795
19. P. 1977/78	172	529	8 452	312 882	759 477	253 343	1 046 199
20. P. 1979/80	119	503	7 392	281 054	664 319	230 362	934 269
21. P. 1981/82	95	466	7 019	256 351	611 015	210 943	1 279 205
VP/PT 1983/84	98	458	6 971	284 633	608 196	234 107	1 092 861
VP/PT 1985/86	97	506	8 281	307 292	672 398	248 891	2 207 837
VP/PT 1987/88	88	442	11 050	281 138	1 053 910	229 623	2 090 356

1) Ermässigung der Wehrsteuer gemäss BB vom 11.3.1971/Réduction de l'impôt pour la défense nationale suivant AF du 11.3.1971

2) Erhöhung der Wehrsteuer gemäss BB und BG vom 21.3.1973/Majoration de l'impôt pour la défense nationale suivant AF et LF du 21.3.1973

3) Erhöhung der Wehrsteuer gemäss BB vom 31.1.1975/Majoration de l'impôt pour la défense nationale suivant AF du 31.1.1975

4) Einschliesslich Steuern auf Kapitalgewinnen und Rückvergütungen und Rabatten / Y compris les impôts sur les bénéfices en capital et sur les ristournes et rabais

